

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the top of the page above the main text box. The signatures are varied in style, some appearing to be initials and others more complete names.

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITA' OPERATIVE PER
L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE
INCENDI DA PARTE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
TRA**

PREFETTURA - UTG RIMINI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

**COMUNI DI RIMINI- BELLARIA I.M.- CATTOLICA- MISANO A.
RICCIONE**

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI - AIA DI
RIMINI-BELLARIA I.M.- CATTOLICA- MISANO A.- RICCIONE**

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI RIMINI**

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI RIMINI**

Premesso che

- la normativa in materia di prevenzione incendi con l'adozione del regolamento del 1 agosto 2011 n. 151, attraverso l'introduzione della SCIA ha inteso coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico;
- il predetto regolamento ha previsto l'applicazione del principio di proporzionalità, distinguendo le attività sottoposte ai controlli in tre categorie A,B. e C. assoggettate ad una disciplina differente in relazione al rischio connesso all'attività; alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- il Consiglio di Stato, nel parere favorevole espresso sullo schema di regolamento, ha evidenziato la necessità di una fase di adattamento applicativo graduale;
- in tale direzione l'art.15, comma 7, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di accedere ad un piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, da approvarsi con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge;
- il citato decreto ministeriale, adottato il 16 marzo 2012, ha previsto, per le predette strutture ricettive, che per l'ammissione al piano siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza dettati dall'art.5 del medesimo decreto e che l'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio;
- l'art.3 del cennato decreto prevedeva, tra l'altro, che la domanda di ammissione dovesse essere prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso corredata della documentazione attestante i requisiti di sicurezza antincendio previsti dal citato articolo 5, termine da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012;
- il suddetto decreto definisce, altresì, gli adempimenti tecnico-amministrativi, i controlli da parte dei comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco a cui vanno prodotte le domande di ammissione al piano;

Preso atto che

- Allo stato, dai dati riscontrati, risultano essere presenti nella provincia di Rimini 2004 strutture ricettive turistico-alberghiere rientranti nella disciplina prevista dal D.M.16 marzo 2012, che non hanno completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Di detto numero in particolare ne risultano:

1. Comune di Rimini n° 980
2. Comune di Bellaria n° 304
3. Comune di Cattolica n° 166
4. Comune di Misano Adriatico n° 113
5. Comune di Riccione n° 406

Ritenuto che

- L'elevato numero di attività ricettive presenti nella Provincia di Rimini, ricadenti sotto la disciplina soprarichiamata, l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, (31 ottobre 2012) il carattere innovativo delle



procedure introdotte richiedono strumenti di piena e fattiva collaborazione tra gli esercenti attività alberghiere, le loro associazioni rappresentative, gli ordini professionali e le istituzioni pubbliche competenti al fine di garantire la totale attuazione, nei termini stabiliti della normativa, delle misure ivi introdotte, poste a garanzia dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni;

Si stipula tra

PREFETTURA - UTG RIMINI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNI DI RIMINI- BELLARIA IGEA MARINA - CATTOLICA - MISANO
ADRIATICO - RICCIONE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI - AIA DI RIMINI,
BELLARIA IGEA MARINA, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, RICCIONE

ORDINI DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DELLA PROVINCIA


COLLEGI DEI GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

Il seguente protocollo

Art. 1 - Obiettivi

Il presente protocollo ha gli obiettivi di:

- definire contenuti e modalità operative chiare e condivise per facilitare, entro il 31 ottobre 2012, la presentazione e la completezza della domanda di accesso, dei titolari di attività alberghiere, al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.03.2012;
 - monitorare il processo di completamento dei lavori di adeguamento in termini di presentazione dell'istanza di cui al punto precedente nonché della reale applicazione del programma di lavori proposto dai titolari in allegato all'istanza e di verifica del completamento del piano straordinario.
- I soggetti sottoscrittori convengono sulla necessità di avviare un dialogo costante volto a chiarire le problematiche nonché ad omogeneizzare i procedimenti nel comune intento di perseguire la massima semplificazione a favore delle attività economiche interessate.

**Art. 2 - Campo di applicazione**

Il contenuto del presente protocollo è applicabile esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D. M. 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

In particolare le strutture sono quelle ricadenti nel punto C2) della casistica riportata nel vademecum allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 – Modalità di presentazione dell'istanza

Le istanze di ammissione al piano con i contenuti previsti dal D.M. 16.03.2012 saranno presentate entro il 31 ottobre direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, (anche quando ai fini dell'ammissione dovrà essere allegato un progetto di adeguamento e acquisito il relativo parere di conformità).

I riscontri all'istanza da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione, possono essere:

- a) ammissione al piano dopo verifica della completezza formale;
- b) non ammissione al piano dopo verifica della completezza formale;
- c) verbale di visita con esito positivo a seguito di sopralluogo a campione
- d) annullamento ammissione al piano a seguito di sopralluogo a campione;
- e) parere di conformità antincendio nel caso di contestuale presentazione di un progetto di adeguamento.

Il Comando, nei casi di cui ai punti b,d,e, invierà i riscontri anche al SUAP competente per i provvedimenti di competenza.

Art. 4 – Fase di adeguamento e controlli successivi

I titolari delle attività, qualora durante i lavori di adeguamento intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto adottato con il piano, presenteranno istanza di valutazione del progetto di variante con le modalità all'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.

A seguito dell'ammissione al piano il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco effettuerà dei sopralluoghi che potranno essere:

- 1) a campione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e la rispondenza al programma di adeguamento previsto;
- 2) a seguito di richiesta da parte del Titolare dell'attività ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Verifiche in corso d'opera), il sopralluogo avviene entro 30 giorni dalla richiesta;
- 3) a seguito dell'istanza di SCIA, con le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per il controllo dell'avvenuto adempimento alle disposizioni di prevenzione incendi previste nel piano, il sopralluogo avviene entro 60 giorni dalla richiesta. .

Art. 5 - Impegni

Al fine di conciliare i tempi ristretti di presentazione dell'istanza con l'esigenza di continuazione dell'esercizio dell'attività e con i riscontri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, le Associazioni di categoria informeranno e coordineranno i Titolari delle attività affinché entro il

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

31.10.2012 vengono presentate le istanze per tutte le strutture che continueranno a rimanere in esercizio dalla data citata.

Nel contempo le Associazioni di categoria informeranno e coordineranno i Titolari delle rimanenti attività in modo da garantire, con auspicabile gradualità, la presentazione delle istanze in data antecedente alla prima riapertura successiva al 31.10.2012.

Art. 6 – Osservatorio

E' costituito un Osservatorio, per la durata del presente protocollo, volto:

- a monitorare l'andamento delle attività di presentazione delle domande di ammissione al piano;
- a verificare l'evolversi dei lavori di messa a norma con riferimento ai programmi di adeguamento;
- a garantire lo sviluppo e la diffusione delle informazioni relative allo stato di avanzamento e quelle necessarie per garantire l'uniformità applicativa delle procedure;
- alla risoluzione di eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Le parti sottoscrittrici del presente nomineranno un proprio componente e uno o più supplenti che parteciperanno alle sedute dell'Osservatorio.

L'Osservatorio sarà presieduto dal un Funzionario della Prefettura nominato dal Sig. Prefetto e avrà come sede delle riunioni un locale messo a disposizione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ai fini del monitoraggio sarà continuamente aggiornato ed eventualmente implementato il database Prevenzione Incendi 2000 in dotazione, come software del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini.

Il Comando elaborerà periodicamente i report necessari per l'attività di cui al presente articolo.

Art. 7 - Informazioni

In considerazione della fondamentale importanza che riveste la capillare informazione a tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di adeguamento delle strutture ricettive, le parti sottoscrittrici si impegnano a diffondere quanto convenuto nel presente protocollo e nel vademecum allegato, nelle modalità ritenute più opportune (siti web, incontri dedicati, momenti formativi, convegni, predisposizione di newsletter, etc.)

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata fino al 31/04/2014. Potrà essere modificato di comune accordo, per migliorarne i contenuti, semplificare e innovare i procedimenti a favore dei clienti/utenti nonché per aggiornare le indicazioni operative di cui agli allegati. Il Protocollo potrà inoltre essere rinnovato per un ulteriore periodo da concordarsi con specifici atti tra le parti contraenti.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ufficio Territoriale del Governo, il Prefetto *[Handwritten signature: Paolo Poloni]*

Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco *[Handwritten signature]*

RE

Per la Provincia di Rimini,

Fabio Celli

Per il Comune di Rimini, ^Xil Sindaco

Leandro

Per il Comune di Bellaria I.M., il Sindaco

Luigi

Per il Comune di Cattolica, il Sindaco

Luigi Pappalardo

Per il Comune di Misano A., il Sindaco

Stefano Giovanni

Per il Comune di Riccione, il Sindaco

Bruno Mi. San Jacopo

Per Le Associazioni di categoria:

per AIA Rimini

Luigi

AIA Bellaria

Luigi

AIA Cattolica

Luigi

AIA Misano Adriatico

Luigi

AIA Riccione

Luigi

Per gli Ordini e Collegi professionali di Rimini:

per l'Ordine degli Architetti, il Presidente

Luigi

per il Collegio dei Geometri, il Presidente

Luigi

per l'Ordine degli Ingegneri, il Presidente

Luigi CONSIGLIERE

per il Collegio dei Periti Industriali, il Presidente

Luigi

ALLEGATI : 1) VADEMECUM CON RELATIVO ALLEGATO



Ministero dell'Interno
 Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
RIMINI

**VADEMECUM PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE
 INCENDI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE**

PREMESSA

Il presente documento è redatto con l'obiettivo di definire in modo sintetico e chiaro l'iter procedurale e i lavori di adeguamento necessari per rendere le strutture alberghiere conformi alla normativa di prevenzione incendi.

Il contenuto è applicabile alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994 (APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE), quelle costruite in data successiva, per poter esercire, devono essere già conformi a tutte le disposizioni di prevenzione incendi contenute al titolo II del su citato DM.

E' bene, fin dall'inizio, porre all'attenzione del lettore la netta distinzione fra i due ambiti menzionati, l'iter procedurale da una parte e i lavori di adeguamento dall'altro.

Il completamento di entrambi concorre alla legittimità dell'esercizio ai fini della sicurezza antincendio ma mentre il primo riguarda un adempimento formale nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è individuato come Ente di controllo, il secondo riguarda la sicurezza antincendio reale delle persone e dei beni presenti all'interno dell'albergo.

L'ITER PROCEDURALE

Gli alberghi sono stati individuati fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco inizialmente con Decreto Interministeriale 1973 del 27.09.1965 e poi con il DM 16.02.1982 rimasto in vigore fino al 2011.

Allo stato attuale l'assoggettabilità delle strutture ricettive al controllo dei Vigili del Fuoco è dettata dal DPR 151 del 01.08.2011, in particolare l'allegato I le ricomprende nel punto 66 del relativo elenco classificandole in base alla capacità ricettiva (posti letto) secondo il seguente schema:

Categoria	Non soggette a controllo dei VV.F.	A	B	C
Posti letto	Minore di 25	Fra 25 e 50	Fra 51 e 100	Maggiori di 100

Lo stesso DPR indica quali sono gli adempimenti del Titolare dell'attività e dei Vigili del Fuoco in funzione di dette categorie, in particolare è previsto:

Categoria	A	B	C
Titolare attività	Presentazione della Scia* a fine lavori di adeguamento	1) Presentazione del progetto di adeguamento o modifica; 2) Presentazione della Scia a fine lavori di adeguamento	1) Presentazione del progetto di adeguamento o modifica; 2) Presentazione della Scia a fine lavori di adeguamento
Vigili del Fuoco	Controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo e su richiesta del Titolare, del verbale di visita	1) Valutazione del progetto entro 60 giorni dalla presentazione 2) Controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo e su richiesta del Titolare, del verbale di visita	1) Valutazione del progetto entro 60 giorni dalla presentazione 2) Controllo entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo del Certificato di Prevenzione Incendi

* La SCIA, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività così come definita dal DPR 151/2011, rappresenta il documento che, presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, consente l'inizio dell'esercizio dell'attività ai fini della sicurezza antincendio.

La Scia deve essere corredata da una serie di documenti che attesta l'effettiva e corretta esecuzione dei lavori di adeguamento. Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla sezione Prevenzione Incendi del sito internet ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

L'originale termine di adeguamento del DM 09.04.1994 (5 anni dopo l'entrata in vigore) è stato per ultimo prorogato, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 al **31 dicembre 2013**.⁽¹⁾

Per poter usufruire di detta proroga il Titolare dell'attività deve essere ammesso, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il DM 16.03.2012 (Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994)

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi.

Tempi, modulistica specifica per l'ammissione al piano e indicazione su altri documenti da presentare sono riportati nell'allegato A del presente.

La modulistica sarà altresì reperibile sul sito del Comando Provinciale all'indirizzo <http://www.vigilfuoco.it/siti/VVF/rimini/> nella sezione modulistica

⁽¹⁾ Si evidenzia che detta proroga è riferita alle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 il che

implica che tutte le strutture ricettive con meno di 25 posti letto devono aver già completato i lavori di adeguamento, pur non dovendo presentare alcun documento ai Vigili del Fuoco.

I LAVORI DI ADEGUAMENTO

Misure di prevenzione incendi per la costruzione e l'adeguamento delle strutture alberghiere erano state indicate in modo sostanziale dalla Lettera Circolare 27030/4122 del 21.10.1974.

Nel 1980 con la legge 406 del 18 luglio per le strutture esistenti sono state indicate le disposizioni di prevenzione incendi da adottare ai fini dell'esercizio dell'attività; con l'entrata in vigore della Legge 818 del 7.12.1984 tali disposizioni tecniche sono state mantenute e rese necessarie ai fini del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

Attualmente le misure di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio sono definite nel testo coordinato del DM 09.04.1994 e riguardano tutte le strutture ricettive anche quelle inferiori a 25 posti letto.

Per quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (maggiori di 25 posti letto) le misure sono riportate in uno o più progetti/di adeguamento che praticamente tutti i Titolari delle attività hanno presentato dal 1994 ad oggi.

La guida principale è quindi il progetto di adeguamento presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il relativo parere di approvazione del quale bisogna tener in debito conto le eventuali prescrizioni. Il DM 16.03.2012 consente di accedere alla proroga a condizione che un numero minimo di misure strutturali e gestionali, derivanti dal DM 9.04.1994 e anche da norme sugli impianti, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, siano effettivamente realizzate nella struttura.

Inoltre per tener conto del fatto che non è garantito il rispetto integrale delle norme in materia di prevenzione incendi (cioè l'adeguamento completo), ai fini dell'ammissione alla proroga viene richiesta la presenza di un servizio antincendio aggiuntivo rispetto a quello già presente.

NB. Uno degli equivoci più frequenti riscontrati è l'aver associato i termini di adeguamento della struttura alberghiera a quelli di tutte le attività secondarie presenti e regolate da specifica normativa antincendio.

A titolo esemplificativo si citano:

Locale o impianto	Normativa antincendio	Termini di adeguamento
Cucina o centrale termica con apparecchi alimentati a gas di potenzialità totale superiore a 34 kW	DM 12.04.1996	Già scaduti
Autorimesse	DM 01.02.1986	Già scaduti
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.08.1996	Già scaduti
Gruppi elettrogeni con potenzialità superiore a 25 kW	DM 22.10.2007	Già scaduti

Il concetto che queste attività dovessero essere conformi alla normativa specifica veniva richiamato già dalla L. 406/80.

CASISTICA E ADEMPIMENTI ALLO STATO ATTUALE

A) Albergo con capienza inferiore a 25 posti letto indipendentemente dalla data di costruzione:

- deve essere già adeguato alle misure previste nel Titolo III del DM 09.04.1994;

B) albergo realizzato dopo l'entrata in vigore del DM 09.04.1994:

- deve essere già adeguato alle misure previste del DM 09.04.1994 e se di capacità ricettiva superiore a 25 posti letto deve essere dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o aver presentato la SCIA;

C) albergo con capienza superiore a 25 posti letto ed esistente alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994:

C1) lavori di adeguamento completati, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità o che ha presentato o presenterà la SCIA prima del 31.10.2012:

- non necessita di nessun altro adempimento;

C2) lavori di adeguamento non completati ed esercizio dell'attività oltre il 31.10.2012 (la stragrande maggioranza dei casi):

- necessità di presentare l'istanza di ammissione al piano di adeguamento con tempi, modulistica specifica per l'ammissione al piano e indicazione su altri documenti da presentare secondo l'allegato A

C3) esercizio chiuso fino al completamento dei lavori di adeguamento

- necessità di presentare la SCIA prima della apertura

7) PRESENTARE UN PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO (COMPATIBILE CON IL TERMINE ULTIMO STABILITO DALLA LEGGE PER LA FINE DEGLI ADEGUAMENTI) SPECIFICANDO IN MODO SINTETICO TEMPI (INIZIO E PRESUMIBILE DURATA) E CONSISTENZA DEI LAVORI CON RIFERIMENTO A QUELLI CHE SARANNO NECESSARI PER COMPLETARE L'ADEGUAMENTO

TABELLA 1

REQUISITO TECNICO DI SICUREZZA ANTINCENDIO	LAVORI NECESSARI PER OTTENERE IL REQUISITO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	NOTE
IMPIANTO ELETTRICO	Eseguire eventuali lavori di adeguamento in conformità alle norme CEI	Dichiarazione di conformità a firma dell'impiantista o dichiarazione di rispondenza a firma di tecnico abilitato e secondo i modelli di cui alla L46/90 o DM 37/98 a secondo della data di realizzazione dei lavori	
IMPIANTO DI RILEVAZIONE E/O ALLARME INCENDI	Realizzare l'impianto in conformità alle norme UNI 9795 e sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato	Dichiarazione di conformità a firma dell'impiantista secondo il modello di cui al DM 37/98 Oppure Certificazione dell'impianto esistente redatto su modulsistica "mod_cert-IMP" a firma di Tecnico abilitato	
SEGNALLETICA DI SICUREZZA	Installare i segnali, in conformità al d.lgs 81/08, relativi a dispositivi di sicurezza, organi di intercettazione d'impianti, vie di esodo, presidi antincendio, divieti e prescrizioni, zone o impianti pericolosi		
ESTINTORI	Fornire l'attività del numero di estintori in conformità al DM 09.04.1994		
LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITE	Adeguare se necessario la larghezza delle scale e dei corridoi secondo esame progetto o ridurre la capienza per poter soddisfare quanto previsto dal DM 09.04.1994	Se necessario documenti tecnici di cui al punto 4)	

REQUISITO TECNICO DI SICUREZZA ANTINCENDIO	LAVORI NECESSARI PER OTTENERE IL REQUISITO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	NOTE
LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE	Dotare le uscite di sicurezza di porte con maniglione antipanco (marcato CE UNI 1125) in conformità al progetto di adeguamento		
- GESTIONE DELLA SICUREZZA - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ISTRUZIONI DI SICUREZZA - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ADDETTI ANTINCENDIO	Avere attuato quanto previsto ai punti 14, 51, 17 del DM 09.04.1994 In aggiunta ala squadra di addetti antincendio presente nell'albergo e derivante dagli obblighi previsti dal DM 09.04.1994 e dlgs81/08 è da costituire un servizio aggiuntivo di addetti antincendio (ai sensi del DM 16.03.2012) di almeno una addetto (frequenza corso rischio medio + esame su base volontaria) per attività sotto i 100 posti letto e di almeno due addetti (frequenza corso rischio elevato + esame) per attività sopra i 100 posti letto.	Copia degli attestati di tutti gli addetti antincendio che saranno presenti nella struttura distinguendo quelli previsti ai sensi del DM 16.03.2012	Gli addetti antincendio presenti nell'attività devono garantire la copertura nelle 24 ore (es. se un lavoratore svolge la funzione di addetto antincendio su un turno di 8 ore serviranno 3 lavoratori al giorno per coprire tale funzione, se il turno è di 12 ore ne serviranno 2 e così via).
CUCINE E CENTRALI TERMICHE ALIMENTATE A GAS E IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	Eseguire eventuali lavori di adeguamento secondo le norme UNI-CIG e/o il DM 12.04.1996	SCIA per gli impianti con potenzialità superiore a 116 kW e comunque - Dichiarazione di conformità a firma dell'impiantista secondo il modello di cui al DM 37/98 Oppure Certificazione dell'impianto esistente redatto su modulsistica "mod_cert_IMP" a firma di Tecnico abilitato; - Certificazione per la resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni mod_cert_REI; - Certificazione dei prodotti omologati ai fini della resistenza e reazione al fuoco mod_dich_PROD	

REQUISITO TECNICO DI SICUREZZA ANTINCENDIO GRUPPI ELETTROGENI, AUTORIMESSE, LOCALI D'INTRATTENIMENTO, CONVEGNI E SPETTACOLO E ALTRE ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICA NORMATIVA ANTINCENDI	LAVORI NECESSARI PER OTTENERE IL REQUISITO ESSERE ADEGUATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO APPLICABILE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA SCIA per gli impianti o locali rientranti nell'allegato I del DPR 151/2011 e comunque - Dichiarazione di conformità a firma dell'impiantista secondo il modello di cui al DM 3/7/98 Oppure Certificazione dell'impianto esistente redatto su modulistica "mod_cert_IMP" a firma di Tecnico abilitato; - Certificazione per la resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni mod_cert_REI; - Certificazione dei prodotti omologati ai fini della resistenza e reazione al fuoco mod_dich_PROD	NOTE
--	---	--	-------------